



## COMUNE DI MENAGGIO

Provincia di Como

Via Lusardi A. e C. , n. 26 – 22017 Menaggio (CO)

P. IVA 00562850131

Tel. 0344/364313 – FAX 0344/31728

E-MAIL [ufficio.tecnico@comune.menaggio.co.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.menaggio.co.it)

Ordinanza n. 42/08

Menaggio, lì 14.11.2008

### ORDINANZA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO SUL TERRITORIO COMUNALE

#### IL SINDACO

**Constatata** la rilevante diffusione infestante della processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*), che danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere;

**Considerato** che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;

**Rilevato** che tale insetto arreca gravi danni al patrimonio arboreo colpendo numerose specie di conifere (soprattutto del genere *Pinus* e *Cedrus*) sia in ambito rurale che urbano e che i bruchi di processionaria del pino possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo, e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);

**Ritenuto** necessario intervenire direttamente con apposito provvedimento per contenere tale diffusione a tutela del patrimonio arboreo pubblico e privato;

**Visto** il Decreto Ministeriale del 30.10.2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* (Den. et Schiff)" (pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16-2-2008);

**Ritenuto** necessario, al fine di garantire l'efficacia della lotta alla processionaria prevedere la possibilità di bruciare i nidi e/o i rami infetti da detto litofago;

**Visto** l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);  
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## ORDINA

- 1) **a tutti i proprietari, i possessori e i detentori** di vegetazione arborea interessata al fenomeno infestante della "Processionaria del Pino" (*Traumatocampa pityocampa*), **di provvedere immediatamente, a propria cura e spese**, all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati ed alla loro **distruzione con il fuoco** (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee), evitando la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana e animale.
- 2) In caso di attacchi estesi effettuare trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con Bacillus Thuringiensis Kurstaki, piretroidi, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto.
- 3) **E' vietato** il deposito delle ramaglie con nidi di processionaria nell'area di compostaggio per il verde (località Pianure) o nei sacchetti dei rifiuti.
- 4) Gli interventi di disinfestazione dalla "Processionaria del pino" dovranno essere effettuati nel periodo invernale, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.
- 5) E' fatto obbligo ai cittadini di segnalare la presenza dei nidi contattando l'ufficio Tecnico del Comune in modo da poter controllare la diffusione.

Alla presente ordinanza è allegata scheda descrittiva del fitofago, dei danni che causa e gli interventi per contrastare la diffusione della processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*), tratta dal sito Internet della Regione Veneto (ALLEGATO 1).

## DISPONE

che la presente Ordinanza venga esposta all'Albo Pretorio del Comune di Menaggio, venga pubblicata sul sito internet del Comune di Menaggio ([www.comune.menaggio.co.it](http://www.comune.menaggio.co.it)), venga trasmessa all'Amministrazione Provinciale di Como, al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como, al Corpo Forestale dello Stato e alla Polizia Locale di Menaggio, per le verifiche di rispettiva competenza.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007, si applicherà il regime sanzionatorio previsto dall'art. 54 del D. Lgs 214/2005, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese.

## INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Daniela geom. Pierluigi.



IL SINDACO

Alberto Dr. BOBBA - *F.to*